

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972 (in Gazz. Uff., 22 luglio, n. 171). - Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (1).

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

TITOLO I

[I. Delle istituzioni pubbliche di beneficenza.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.1

Art. 1.

[Sono istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine (1):

a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia;

b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.

La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.] (2)

Con decreto reale, promosso dal ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione, possono essere dichiarati istituti scolastici e posti alla dipendenza del ministero dell'istruzione quegli istituti a favore dei ciechi, nei quali gli scopi dell'educazione e dell'istruzione, in base alle tavole di fondazione e agli statuti, siano esclusivi o abbiano una prevalenza notevole sui fini di assistenza, i quali saranno tuttavia conservati (3) (4).

(1) Ai sensi dell'articolo 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 l'espressione "istituzione pubbliche di beneficenza" è sostituita con quella di cui al presente comma " istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ".

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

(3) Il presente comma è aggiunto dall'articolo 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(4) Il presente articolo è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo- 7 aprile 1988, n. 396 non prevedendo che le IPAB possano continuare a sussistere come persone giuridiche di diritto privato, quando sono in possesso dei requisiti necessari per essere tali.

Art.2

Art. 2.

[Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge:

a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo dei soci, e con oblazioni di terzi;

b) le fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica;

c) Le società ed associazioni regolate dal codice civile e dal codice di commercio.

I comitati e le istituzioni di cui alla lettera a, sono soggetti alla sorveglianza dell'autorità politica, a fine d'impedire abusi della pubblica fiducia (1).

I comitati e le istituzioni di cui alla lettera a) non possono promuovere pubbliche sottoscrizioni senza la preventiva autorizzazione del sottoprefetto e sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità medesima, allo scopo di impedire abusi della pubblica fiducia (1).

Il sottoprefetto ha facoltà di decretare la chiusura degli istituti privati di assistenza e beneficenza, aventi per fine il ricovero anche momentaneo, nei casi di abuso della pubblica fiducia, o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi o all'esercizio dell'assistenza e della beneficenza (1).

Sono salve le attribuzioni spettanti al prefetto in materia di pubblica igiene, a norma delle leggi sanitarie(1).]

(2)

(1) Il presente comma è inserito in sostituzione dell'originario ultimo comma ai sensi dell'articolo 2 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.3

Art. 3.

[In ogni comune è istituita una congregazione di carità con le attribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge.

Alla congregazione di carità saranno devoluti i beni destinati ai poveri giusta l'art. 832 del codice civile.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

TITOLO II

[II. Degli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.4

Art. 4.

[Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dalla congregazione di carità o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati.

Delle amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dei ciechi e dei sordomuti deve far parte possibilmente un rappresentante dei ciechi e dei sordomuti stessi, nominato dal ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione (1).] (2)

(1) Il presente comma è aggiunto dall'articolo 4 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.5

Art. 5.

[Omissis (1).] (2)

(1) A norma dell'articolo 5 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e successivamente dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1928, n. 413 gli originari articoli 5 e 6 sono sostituiti con l'attuale testo dell'articolo 6 del presente decreto.

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.6

Art. 6.

[La congregazione di carità è amministrata da un Presidente assistito da un comitato di patroni composto di 4 membri nei comuni con popolazione non superiore ai 20,000 abitanti, di 6 nei comuni con popolazione superiore a 20,000 e fino a 100,000 abitanti e di 8 nei comuni con più di 100,000 abitanti.

Il Presidente è nominato dal Prefetto tra persone particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza; i patroni sono nominati dal Prefetto stesso su terne presentate dalle associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Nei comuni ove manchino associazioni sindacali riconosciute nel modo anzidetto, la designazione delle terne è fatta dalle associazioni sindacali di 1/a grado legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione è compreso il comune per il quale la designazione stessa è richiesta. Le persone designate debbono però appartenere, per residenza o per esercizio di attività produttiva, al comune stesso.

Tanto il Presidente quanto i patroni durano in carica quattro annie possono essere sempre riconfermati.

Per deliberazione del presidente, sentito il parere del comitato dei patroni, à sensi dell'articolo seguente, può essere ammesso a far parte del comitato stesso, avuto riguardo all'indole della liberalità e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una delle persone da lui designate.

Nella stessa forma, tenuto conto dell'indole dell'istituzione e della rilevanza del patrimonio, può esservi ammesso il fondatore o il rappresentante di un'opera pia amministrata dalla congregazione di carità, scelto secondo le indicazioni contenute nell'atto di fondazione.

L'ammissione deve essere sempre consentita, quando la rendita netta derivante, secondo i casi, dalla liberalità o dal patrimonio dell'opera amministrata, ecceda rispettivamente la somma di l. 1000 per i comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti, di l. 2000 per i comuni con popolazione superiore a 5000 e fino a 20,000 abitanti, di l. 3000 per i comuni con popolazione superiore a 20,000 e fino a 50,000 abitanti, di l. 5000 per i comuni con più d 50,000 abitanti (1).] (2)

(1) A norma dell'articolo 5 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e successivamente dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1928, n. 413 gli originari articoli 5 e 6 sono sostituiti con l'attuale testo dell'articolo 6 del presente decreto.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.7

Art. 7.

[Spetta alla congregazione di carità di curare gli interessi dei poveri del comune e di assumerne la rappresentanza legale, così innanzi all'autorità amministrativa, come dinanzi all'autorità giudiziaria.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.8

Art. 8.

[La congregazione di carità promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordo-muti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.9

Art. 9.

[La nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione pubblica di beneficenza, che non sia posta sotto l'amministrazione della congregazione di carità, si fanno a termini delle tavole di fondazione o dei rispettivi statuti.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.10

Art. 10.

[I membri della congregazione di carità e gli amministratori di ogni altra istituzione pubblica, che debbano essere eletti all'ufficio per un tempo determinato, non possono essere rieletti senza interruzione più d'una volta; salva, per le amministrazioni diverse dalla congregazione di carità, la esplicita disposizione in contrario degli statuti.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.11

Art. 11.

[Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della congregazione di carità o dell'amministrazione d'ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:

a) coloro che non possono essere elettori ai termini della legge provinciale e comunale, e coloro che non sono eleggibili in ordine all'art. 30, lettere a, c, d, e, f, g, h , della legge stessa (1);

b) coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura, o d'altra autorità politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa nella provincia; gli impiegati nei detti uffici; il sindaco del comune e gli impiegati addetti all'amministrazione comunale;

c) coloro che sieno stati dalla giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della congregazione di carità o d'altra istituzione di beneficenza, o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;

d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione, o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento.

Nei casi d'esercizio d'azione popolare, si ha lite vertente quando la legale rappresentanza dell'ente abbia spiegate domande o eccezioni, principali o adesive, che, nell'istruttoria della causa o nel merito, siano in tutto o in parte contrarie all'amministratore;

e) i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di beneficenza.

Gli ecclesiastici e ministri di culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla congregazione di carità.

Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le congregazioni di carità abbiano istituiti, ed anche delle congregazioni stesse nei casi contemplati dagli ultimi tre capoversi dell'art. 5 (2).] (3)

(1) Vedi inoltre l'articolo 13 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

(2) Il presente comma è modificato dall'articolo 3 della legge 17 giugno 1926, n. 1187.

(3) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.12

Art. 12.

[La nomina di una donna maritata a far parte della congregazione di carità o di ogni altra istituzione di beneficenza, non ha effetto, se entro 15 giorni dalla pubblicazione prescritta dall'art. 34, non viene prodotto all'autorità politica del circondario l'atto di autorizzazione maritale, preveduto nell'art. 1743 del codice civile (1).] (2)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 5 della legge 17 luglio 1919, n. 1176.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.13

Art. 13.

[Incorre in una penalità pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, salvo l'applicazione del codice penale, quando siavi reato (1):

1° colui che, preesistendo un motivo d'incompatibilità stabilito nell'articolo 11 e da esso conosciuto, assuma l'ufficio;

2° colui che continui ad esercitare l'ufficio, quando il motivo di incompatibilità sia sopraggiunto e gli sia noto, compiendo atti che non siano di mera conservazione o di stretta necessità, ovvero ritardando volontariamente le consegne.

Ma se consta che la persona colpita dall'incompatibilità la denunciò o ne propose il dubbio, ovvero se la esistenza dell'incompatibilità fu oggetto di discussione o anche di mero esame per parte della congregazione, del collegio o consiglio di amministrazione che doveva deliberare intorno ad essa, non ha luogo l'applicazione della penalità, sebbene al seguito dei ricorsi, o per provvedimenti d'ufficio la incompatibilità sia stata dalle autorità superiori dichiarata esistente.] (2)

(1) Per il nuovo importo della penalità dui cui al presente comma vedi la legge 24 novembre 1981, n. 689 .

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.14

Art. 14.

[Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora.

Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle congregazioni di carità sono mantenuti i particolari statuti che dispongono diversamente.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.15

Art. 15.

[Chi fa parte della congregazione di carità o dell'amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza, non può intervenire a discussioni o deliberazioni, nè può prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei parenti od affini sino al quarto grado, o interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.

Non può inoltre concorrere, direttamente nè indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con la congregazione o con l'istituzione pubblica di beneficenza alla quale sia addetto; salvo che si tratti di locazioni ovvero di compre e vendite ai pubblici incanti, e con deliberazione motivata della giunta provinciale amministrativa sia stato ammesso a concorrervi.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.16

Art. 16.

[La disposizione del capoverso dell'articolo precedente si applica anche a coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, di sottoprefettura o di altra autorità politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa, ed al sindaco del comune.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.17

Art. 17.

[I contravventori agli art. 15 e 16 incorrono in una penalità pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, nella decadenza dall'ufficio di componente la congregazione di carità o di amministratore di altra istituzione di beneficenza e nell'obbligo del risarcimento dei danni; salve le maggiori pene quando siavi reato (1).

L'amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto.

Ov'essa non faccia valere o non deduca la nullità, può farla valere o dedurla l'autorità politica.] (2)

(1) Per il nuovo importo della penalità dui cui al presente comma vedi la legge 24 novembre 1981, n. 689 .

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

TITOLO III

[III. Dell'amministrazione e contabilità.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.18

Art. 18.

[Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.19

Art. 19.

[Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni è data comunicazione al sindaco ed alla giunta provinciale amministrativa, nel termine e nelle forme stabilite dal regolamento.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.20

Art. 20.

[Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di prima classe debbono formare ogni anno, nei limiti e nei modi fissati dal regolamento, il bilancio preventivo.

Le amministrazioni delle istituzioni di seconda classe debbono formare il bilancio preventivo ogni tre anni. Qualunque variazione da apportare, per circostanze sopravvenute, al bilancio di tali istituzioni, durante il triennio, deve essere sottoposta all'approvazione tutoria.

In ogni Provincia le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di seconda classe debbono essere distribuite in tre gruppi, a cura del Prefetto, il quale stabilisce, per ciascuno dei gruppi, l'anno iniziale del bilancio triennale, a decorrenza dal 1925 (1).] (2)

(1) Il presente articolo è stato dapprima modificato dall'articolo 1 del D.L.gs. 2 dicembre 1915, n. 1847 e successivamente sostituito dall'articolo 6 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.21

Art. 21.

[Le amministrazioni di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti nel regolamento, il conto consuntivo, corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione.

tesorieri devono rendere annualmente il conto nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Qualora il conto non sia presentato entro tale termine il prefetto lo fa compilare di ufficio a spese dei tesorieri i quali incorrono, inoltre, in una multa da lire 1000 a lire 10.000 da stabilirsi dal prefetto e che viene devoluta a favore delle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali, nella misura, per ciascun istituto, da fissarsi dal prefetto stesso.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono discutere il conto nel termine di due mesi dal giorno in cui sia stato presentato. Ove la discussione non avvenga entro tale termine l'esame del conto è deferito al prefetto che lo esegue per mezzo di apposito commissario in sostituzione dell'amministrazione. Il commissario accerta anche le ragioni della mancata discussione del conto e ne riferisce al prefetto per i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del segretario o del ragioniere, qualora la mancata discussione del conto sia ad essi da imputarsi.

Della deliberazione dell'amministrazione o del commissario sul conto è data notizia al contabile in quanto porti variazioni al carico o discarico ed agli amministratori che fossero dichiarati responsabili con notifica per

mezzo del messo comunale, contenente l'invito a prenderne cognizione entro trenta giorni nella segreteria dell'istituzione, insieme al conto, alla relativa deliberazione ed a tutti gli atti ed i documenti che vi si riferiscono.

Contemporaneamente il presidente della istituzione, per mezzo di avviso affisso per otto giorni all'albo pretorio del comune, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione del conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria. Entro otto giorni dall'ultimo del deposito di cui al comma precedente il contabile e gli amministratori, nonché qualunque cittadino, possono presentare in iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni e i loro ricorsi.

Trascorso il termine suindicato il conto è trasmesso all'ufficio di prefettura con i documenti giustificativi della entrata e della spesa ed è sottoposto al giudizio del consiglio di prefettura, il quale deve decidere nel termine di sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate (1).

La decisione del consiglio di prefettura viene pubblicata nei modi di cui al comma sesto e contro di essa è ammesso ricorso alla corte dei conti, anche da parte di qualunque cittadino ancorché non abbia previamente reclamato al consiglio di prefettura (1).

Nel caso che il ricorso sia prodotto da un cittadino qualsiasi, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del consiglio di prefettura ai sensi del comma precedente (1) (2).] (3)

(1) Il presente comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 3 giugno 1966, n. 55 poichè non dispone che il conto "è sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere entro sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate".

(2) Il presente articolo è sostituito dall'articolo 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, come modificato dall'articolo 1 del R.D.L. 20 febbraio 1927, n. 257.

(3) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.22

Art. 22.

[La riscossione delle entrate ed il servizio di tesoreria sono di regola affidati all'esattore comunale.

Solo in vista di circostanze eccezionali, il sottoprefetto può autorizzare l'appalto di tale servizio a un tesoriere speciale; ed in questo caso al tesoriere si dovrà corrispondere di regola un compenso non superiore a quello che avrebbe percepito l'esattore comunale.

I tesorieri debbono prestare cauzione nei modi stabiliti dal regolamento.

Le deliberazioni relative ai servizi di riscossione e tesoreria ed alle cauzioni dei tesorieri sono soggetti all'approvazione del sottoprefetto (1) .] (2)

(1) Il presente articolo è sostituito dall'articolo 8 del R.D.30 dicembre 1923, n. 2841 .

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.23

Art. 23.

[Le somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate ad interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dalla rappresentanza dell'istituto di beneficenza coll'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

Ai depositi nelle casse postali di risparmio non è applicabile il disposto degli art. 1 e 6 della legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª).] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.24

Art. 24.

[Le entrate degli istituti pubblici di beneficenza si riscuotono secondo le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali.

Questa disposizione non si applica alla riscossione, durante la vita del benefattore, delle oblazioni o sottoscrizioni volontarie a scopo di beneficenza, la quale è regolata dalle leggi concernenti l'esecuzione delle obbligazioni civili.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.25

Art. 25.

[Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'articolo 9 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627. E' derogato all'art. 1 dell'allegato D alla legge del 19 luglio 1880, n. 5536.

Con l'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa può essere aggiunto al difensore officioso un altro difensore

Il ministro dell'interno può intervenire in tutti i giudizi nei quali sia interessata la pubblica beneficenza, in qualsiasi stato e grado si trovino, ed agire anche con qualsiasi mezzo di impugnativa contro le sentenze già pronunciate in tale materia (1).] (2)

(1) Il presente comma è aggiunto dall'articolo 9 del R.D.30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.26

Art. 26.

[Le alienazioni, locazioni od altri simili contratti e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre lire 3000, per le istituzioni di prima classe, e di oltre lire 1000, per le istituzioni di seconda classe, debbono essere fatti, sotto pena di nullità, all'asta pubblica, con le forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato.

Il sottoprefetto può consentire con provvedimento motivato la trattativa o la licitazione privata, o altre forme di contrattazione (1).] (2)

(1) IL presente articolo è stato dapprima modificato dall'articolo 1 del D.L.gs. 2 dicembre 1915, n. 1847 e successivamente sostituito dall'articolo 10 del R.D.30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.27

Art. 27.

[I beni immobili delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono di regola essere dati in affitto colle forme fissate dal regolamento.

Pei beni rustici devesi aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.28

Art. 28.

[Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Ove i titoli non siano nominativi debbono essere depositati, se e come verrà determinato caso per caso dalla giunta provinciale amministrativa.

Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.29

Art. 29.

[Quando gli amministratori e gli impiegati di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, con dolo o colpa grave, ancorché non vi siano gli estremi di reato, abbiano recato un danno economico all'istituzione, la giunta provinciale amministrativa, d'ufficio o su richiesta dell'autorità di vigilanza, procede in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.

Le deliberazioni della giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'istituzione, né quelle degli amministratori o degli impiegati, ma servono per ottenere dall'autorità giudiziaria provvedimenti conservativi e valgono anche, con l'omologazione del tribunale in camera di consiglio, come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili.

La domanda pei provvedimenti conservativi e per la omologazione agli effetti dell'iscrizione ipotecaria, nonché l'azione giudiziaria di responsabilità, quando è preceduta dalla declaratoria della giunta provinciale amministrativa, può essere promossa dall'autorità di vigilanza, qualora l'ente che si presume danneggiato, malgrado l'invito dell'autorità medesima, non vi adempia (1).] (2)

(1) Il presente articolo è sostituito dall'articolo 11 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.30

Art. 30.

[Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono di competenza dei tribunali ordinari.

Gli amministratori che abbiano ordinato spese o contratti impegni senza legale autorizzazione ovvero abbiano dato esecuzione a provvedimenti comunque non adottati ed approvati nei modi di legge ne rispondono in proprio ed in solido(1).

GGli amministratori incorrono ugualmente nella responsabilità di cui al comma precedente:

a) quando abbiano proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, appalti di cose e d'opere senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge;

b) quando abbiano trascurata la riscossione delle entrate patrimoniali dell'ente e ne sia derivato un danno a quest'ultimo;

c) quando abbiano proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio, ancorché le relative proposte siano state deliberate ed approvate nei modi di legge.

Alla stessa responsabilità soggiace chiunque, dall'esattore-tesoriere in fuori, s'ingerisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denari o di valori di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, e ciò senza pregiudizio delle pene portate dal codice penale contro coloro che, senza titolo, s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Le cause di responsabilità di cui ai precedenti commi potranno essere iniziate di ufficio o su richiesta dell'autorità di vigilanza o su istanza di qualsiasi cittadino e decise anche separatamente dall'esame e dal giudizio sul conto (1) (2).] (3)

(1) Il presente articolo è modificato dall'articolo 17 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, come modificato dall'articolo 3 del R.D.L. 20 febbraio 1927, n. 257.

(2) La Corte Costituzionale con sentenza 3 giugno 1966, n. 55 ha dichiarato illegittimo il presente comma.

(3) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.31

Art. 31.

[Le congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di beneficenza che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza nella quale vengono erogate, richiedano l'opera di un personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta organica e fissarne con speciale regolamento i diritti e le attribuzioni.

Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di beneficenza hanno facoltà di usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell'opera degli impiegati del comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di beneficenza.

Per la nomina dei primari specialisti degli ospedali, qualunque sia l'importanza dell'istituto, e per quella degli altri medici primari ospedalieri, quando si tratti di ospedale che abbia almeno 500 letti, è obbligatorio il pubblico concorso (1).

A parità di merito sono preferiti, tra i vincitori del concorso, quei concorrenti che già prestino servizio presso l'ospedale come assistenti o aiuti o che abbiano conseguito la nomina a tali posti in seguito a concorso anche se abbiano superato i limiti di età prescritti dal bando (1).

In caso di dissenso, la giunta provinciale amministrativa delibera se e con quali condizioni tali facoltà possano essere esercitate.] (2)

(1) Il presente articolo è modificato dall'articolo 18 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e dall'articolo 4 della legge 17 giugno 1926, n 1187.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.32

Art. 32.

[Il Governo del Re curerà che alle istituzioni di beneficenza siano applicate le disposizioni seguenti, ogni qualvolta la composizione dei loro consigli amministrativi e il loro ordinamento amministrativo ne comportino l'applicazione; salve le equivalenti o maggiori guarentigie che i particolari statuti abbiano stabilito:

1. le deliberazioni delle congregazioni di carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono essere prese coll'intervento della metà più uno di coloro che le compongono, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti;

2. i processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e, per le istituzioni che non hanno impiegati, da uno fra gli amministratori designato al principio d'ogni anno. I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione;

3. gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dai rispettivi consigli ed il prefetto la può promuovere;

4. i mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri dell'amministrazione che soprintende al servizio cui si riferisce il mandato, od, in diretto, del membro anziano.

5. quando a capo delle istituzioni di beneficenza non si trovino uno o più amministratori stipendiati o permanenti, ma le stesse istituzioni richiedano l'opera di più impiegati di segreteria, ogni dichiarazione, provvedimento, contratto, e in generale ogni atto che emani dalla istituzione, dovrà, oltre la firma di chi abbia la rappresentanza dell'ente, avere la firma dell'impiegato capo di ufficio che sarà designato negli statuti. Questi parteciperà con gli amministratori alla responsabilità degli atti medesimi nei modi e limiti che saranno stabiliti negli statuti stessi (1).] (2)

(1) Vedi inoltre il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.33

Art. 33.

[All'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo il governo del Re provvederà:

- a) per le istituzioni nuove, nell'atto di approvazione dei loro statuti;
- b) per le istituzioni i cui statuti sono ai termini della presente legge sottoposti a revisione obbligatoria, nei provvedimenti da prendersi al seguito della detta revisione;
- c) per tutte le altre istituzioni, nei modi e nei termini che saranno stabiliti nelle disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.34

Art. 34.

[Le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di beneficenza per le quali è richiesta l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, e quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori sono pubblicate per copia entro otto giorni dalla loro data, nelle forme delle deliberazioni dei consigli comunali.

Nello stesso termine deve essere rimessa alla autorità politica del circondario una copia dei verbali contenenti le deliberazioni menzionate nella prima parte di quest'articolo.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

TITOLO IV

IV. Della tutela.

Art.35

Art. 35.

[Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono poste sotto la tutela della giunta provinciale amministrativa.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.36

Art. 36.

[Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

- a) i bilanci preventivi, la destinazione delle nuove maggiori entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso, oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati, diminuisca o aumenti, rispettivamente, i capitoli, cui si riferisce, in ragione di più di un quarto dello stanziamento originario di spesa annua;
- b) le deliberazioni relative a locazioni e conduzione di immobili per un periodo eccedente i nove anni;
- c) le deliberazioni relative a trasformazioni o diminuzioni di patrimonio delle istituzioni di prima classe per un valore superiore a lire 3000 e quelle delle altre istituzioni per un valore superiore a lire 1000;
- d) le deliberazioni delle istituzioni di prima classe per stare in giudizio nelle liti che in prima istanza siano di competenza dei tribunali e tutte le deliberazioni per stare in giudizio delle istituzioni di seconda classe, fatta in ogni caso eccezione per i provvedimenti conservativi nei casi di urgenza e salvo, in questi casi, l'obbligo di chiedere immediatamente la approvazione;
- e) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati e salariati;
- f) i regolamenti interni di amministrazione.

Alle sedute della giunta assiste, con voto consultivo il ragioniere capo della Prefettura, quando siano trattati affari attinenti alla finanza delle istituzioni (1).] (2)

Il presente articolo è modificato dall'articolo 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.37

Art. 37.

[Qualora la giunta amministrativa non abbia, prima che incominci il nuovo esercizio, approvato in tutto o in parte il bilancio preventivo, sarà per la parte non approvata applicato l'ultimo preventivo che ottenne l'approvazione (1).] (2)

(1) Il presente articolo è stato fuso con il precedente articolo dall'articolo 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.38

Art. 38.

[Nessuno storno di fondi da capitolo a capitolo potrà farsi nei bilanci, senza la preventiva autorizzazione della giunta provinciale amministrativa.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.39

Art. 39.

[La giunta provinciale amministrativa, in occasione dell'esame dei bilanci preventivi:

1° Cura che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riducano al minimo necessario le spese di amministrazione e di personale e, in caso di inadempienza, vi provvede direttamente; quando occorra a tal uopo una modifica degli statuti o dei regolamenti, invita le amministrazioni a farne proposta entro un congruo termine, salvi i provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 45 della legge.

2° Stanzia nei bilanci delle istituzioni, le cui rendite siano destinate a sussidi di carattere indeterminato, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto, non meno di un terzo delle rendite stesse per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possano essere assistiti come esposti, e più specialmente per sussidiare i figli legittimi o riconosciuti dai genitori, quando si trovino in istato di abbandono materiale o morale.

3° Inscrive in bilancio le spese obbligatorie in base alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto (1).] (2)

(1) Il presente articolo è sostituito dall'articolo 20 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.40

Art. 40.

[La giunta provinciale amministrativa, prima di deliberare intorno agli atti che sono soggetti ad approvazione, può ordinare, a spese della istituzione di beneficenza, quelle verifiche o perizie che creda necessarie al suo controllo.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.41

Art. 41.

[Un sommario delle deliberazioni della giunta provinciale amministrativa in materia di tutela deve essere pubblicato nel bollettino della prefettura.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.42

Art. 42.

[Contro i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa le rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i prefetti, e chiunque altro vi abbia interesse, possono ricorrere, nel termine di quindici giorni, al ministro dell'interno, il quale provvede definitivamente (1).] (2)

(1) Il presente articolo è sostituito dall'articolo 21 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.43

Art. 43.

[Quando una istituzione di beneficenza sia mantenuta col concorso dello Stato, le attribuzioni della giunta amministrativa sono esercitate dal ministro dell'interno, d'accordo col ministro competente; e contro i decreti del ministro è ammesso il ricorso ai termini dell'articolo precedente.

Anche di queste attribuzioni il ministro dell'interno può far delegazione ai prefetti (1).] (2)

(1) Il presente articolo è abrogato dall'articolo 22 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

TITOLO V

[V. Della vigilanza e ingerenza governativa.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.44

Art. 44.

[Al ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.

In ogni Provincia il Prefetto incarica un consigliere di Prefettura di vigilare sull'osservanza delle leggi in materia di pubblica assistenza e beneficenza (1).] (2)

(1) Il presente comma è modificato dall'articolo 13 del D.P.R. 19 agosto, 1954, n. 968.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.45

Art. 45.

[Qualora la giunta provinciale amministrativa o le amministrazioni non ottemperino alla disposizione dell'articolo 39, spetta al prefetto di fare al Ministero dell'interno le proposte che crederà necessarie.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.46

Art. 46.

[Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gli interessi degli istituti di assistenza e beneficenza, quando un'amministrazione, dopo di essere stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti e regolamenti dell'istituzione, ovvero pregiudichi gli interessi della medesima, può essere sciolta con decreto del prefetto, previo il parere del consiglio di prefettura (1).]

(2)

(1) Il presente comma è sostituito dall'articolo 23 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.47

Art. 47.

[Se l'amministrazione disciolta è la congregazione di carità, la gestione temporanea spetta di diritto alla giunta municipale; questa può farne delegazione ad uno o più dei suoi membri.

Entro due mesi dalla data del decreto di scioglimento, il consiglio comunale deve nominare la nuova congregazione.

Ove si venga allo scioglimento della nuova congregazione per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, coll'incarico della gestione per non più di tre mesi.

L'indennità del commissario è a carico del comune, salvo rivalsa contro chi di ragione.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.48

Art. 48.

[Quando un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza interessi più Province o più Comuni, può, nei casi contemplati dall'art. 46, essere sciolta l'amministrazione e nominato un commissario, che ne assume la gestione temporanea; per non più di sei mesi, se l'istituzione interessi una sola Provincia o Comuni di una sola Provincia; per non più di un anno se interessi più Province o Comuni di diverse Province.

Il provvedimento è adottato con decreto del Prefetto, previo parere del Consiglio di Prefettura nel primo caso; con decreto del Ministro dell'interno nel secondo.

L'indennità per il commissario è a carico dell'istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione (1).] (2)

(1) Il presente comma è modificato dall'articolo 23 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.49

Art. 49.

[Trattandosi dello scioglimento di altra istituzione pubblica di beneficenza, la gestione temporanea spetta di diritto alla congregazione di carità, sino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria.

Alla detta ricostituzione dovrà provvedersi entro sei mesi.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.50

Art. 50.

[Il sottoprefetto, di propria iniziativa, o sulla domanda dell'autorità comunale, può ordinare in ogni tempo inchieste sugli uffici e gli atti amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la verifica dello stato di cassa dei tesoreri (1).

Quando l'amministrazione di una istituzione, malgrado le ingiunzioni dell'autorità superiore, non compia un atto reso obbligatorio da leggi o da regolamenti o non spedisca i mandati, il sottoprefetto provvede di ufficio anche per mezzo di un delegato speciale (2).

Quando gravi motivi d'interesse dell'istituto, o di ordine pubblico lo richiedono, il sottoprefetto può anche sospendere le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riferendone al prefetto, per gli ulteriori provvedimenti a norma dell'art. 46 (1).

Pel rimborso delle spese di missione e di ogni altra indennità che possa essere dovuta dagli amministratori e dagli impiegati si provvede ai termini degli art. 29 e 30.] (3)

(1) Il presente comma sostituisce l'originario primo comma ai sensi dell'articolo 24 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) Il presente comma dapprima inserito a sostituzione dell'originario primo comma dell'articolo è stato successivamente modificato dall'articolo 5 della legge 17 giugno 1926, n. 1187.

(3) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.51

Art. 51.

[La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con amministrazione propria, è fatta con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato.

Nella domanda o proposta di fondazione devesi indicare con quali mezzi si intenda adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione possa ricevere nell'avvenire.

La fondazione di nuove istituzioni può anche essere promossa d'ufficio dal prefetto o dal sottoprefetto.

Contro il provvedimento che autorizza o nega la fondazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è ammesso il ricorso, anche per il merito, al consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Nei casi previsti dalla legge 21 giugno 1896, n. 218, non è richiesto il parere della giunta provinciale amministrativa, a norma del regio decreto 4 febbraio 1923, n. 214; fermo, quanto all'acquisto dei beni stabili, il disposto dell'art. 19, lett. c), del presente decreto (1).] (2)

(1) Il presente articolo è sostituito dall'articolo 25 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.52

Art. 52.

[Il sottoprefetto può chiedere copia delle deliberazioni e dei provvedimenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali non sia richiesta l'approvazione tutoria.

L'esecutorietà delle deliberazioni di cui venga richiesta copia rimane sospesa di diritto.

Quando la deliberazione o il provvedimento contengano violazioni di legge o di regolamento o di statuti speciali aventi forza di legge, il sottoprefetto può pronunciarne l'annullamento con decreto motivato, entro quindici giorni da quello in cui ne abbia ricevuta copia.

Contro il decreto del sottoprefetto, che dev'essere comunicato immediatamente all'amministrazione dell'istituto, l'amministrazione medesima e gli interessati, entro il termine di giorni quindici, possono ricorrere al prefetto, che decide con provvedimento definitivo

S'intendono sempre riservate le facoltà di provvedere nei modi e termini di cui agli articoli 46 e 50.

Rimangono egualmente salve le nullità di diritto concernenti le deliberazioni e i provvedimenti presi in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei consigli e rappresentanze delle istituzioni di beneficenza, o quando si siano violate le disposizioni delle leggi.

Tali nullità, qualora siano stati lasciati decorrere i termini di cui sopra, saranno pronunciate, al seguito di ricorso delle parti interessate o d'ufficio, con decreto reale, udito il consiglio di Stato (1).] (2)

(1) Il presente articolo è modificato dall'articolo 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.52 bis

[Il sottoprefetto deve curare il coordinamento delle varie forme di assistenza e beneficenza e dei vari modi di erogazione nei singoli comuni e nell'intero circondario. A questo scopo:

a) vigila sulla gestione delle congregazioni di carità e delle istituzioni elemosiniere, affinché l'erogazione della beneficenza si compia a seconda delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti;

b) promuove e, occorrendo, costituisce d'ufficio federazioni fra le istituzioni di assistenza e beneficenza del circondario;

c) riceve le istanze di ricovero o di sussidio, da chiunque trasmesse o presentate, e le indirizza a quelle fra le istituzioni pubbliche o private di assistenza e beneficenza esistenti nel circondario, che ritenga più adatte a provvedere: a tal fine, le amministrazioni delle istituzioni pubbliche dovranno comunicare al sottoprefetto copia dei loro statuti e delle successive modificazioni, ed, entro il mese di gennaio di ogni anno, un prospetto indicante le somme e i posti che siano disponibili o si prevedano tali durante l'anno, e le vacanze di tali posti appena si verifichino;

d) provvede che dalle congregazioni di carità e dalle altre istituzioni pubbliche siano fornite alle istituzioni ed associazioni private di assistenza e beneficenza le notizie che si reputino utili al migliore coordinamento delle rispettive funzioni, e specialmente gli elenchi delle persone sussidiate e dei minorenni moralmente o materialmente abbandonati;

e) decide sui ricorsi che vengono presentati contro la concessione o il diniego di posti di ricovero, di assegni e di erogazioni di qualunque natura da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando si adduca che importino violazioni di leggi, di regolamenti o di statuti speciali aventi forza di legge. Se accoglie i ricorsi, annulla le deliberazioni impugnate e provvede in merito. Può anche annullare di ufficio le concessioni ed erogazioni che siano state fatte illegalmente o con favoritismo (1).] (2)

(1) Il presente articolo è aggiunto dall'articolo 27 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.52 ter

Al sottoprefetto è commessa la protezione dell'infanzia abbandonata nel circondario. A questo scopo:

a) vigila perché le congregazioni di carità adempiano agli obblighi loro imposti dalle vigenti leggi, per la rappresentanza legale dei poveri e la tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri e per la ricerca dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti;

b) cura che gli stabilimenti indicati nell'art. 262 del codice civile diano avviso della dimissione dei ricoverati, per iscritto, alla competente congregazione di carità ed al procuratore del re. Una copia di tale avviso deve essere trasmessa al sottoprefetto, al quale devono altresì comunicarsi, da tutti gli istituti che hanno per iscopo di ricoverare fanciulli o fanciulle, le dimissioni dei medesimi;

c) invigila che, avvenuta la dimissione di un fanciullo, siano adottati i necessari provvedimenti perché il medesimo non rimanga privo di legale rappresentanza, e perché si provveda nel miglior modo per il suo collocamento. A tal fine, deve favorire la costituzione, nei singoli comuni, di società di patronato, specialmente per le fanciulle moralmente e materialmente abbandonate.

d) invigila sui fanciulli, ai termini delle leggi vigenti, denunziando, ove occorra, all'autorità giudiziaria, i fatti che vengano a sua conoscenza, i quali possano importare la perdita della patria potestà, della tutela legale, della qualità di tutore, e cura che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni.

A tale effetto, il procuratore del re dovrà comunicare al sottoprefetto copia delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazioni del diritto di patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore, in base agli articoli 20, n. 5, 33, 349 e 392 del codice penale, 233 del codice civile, 113 e 116 della

legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza, 1 e 2 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733 sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe;

e) denuncia pure i fatti pervenuti a sua notizia, i quali possano costituire contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli ed alle altre disposizioni emanate a tutela di questi (1).] (2)

(1) Il presente articolo è aggiunto dall'articolo 27 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.53

Art. 53.

[I prefetti, di propria iniziativa o sulla domanda della autorità comunale, possono ordinare in ogni tempo la ispezione degli uffici e degli atti amministrativi della congregazione di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza, e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.

L'autorità politica del circondario può, nelle stesse condizioni, ordinare la verifica dello stato di cassa dei tesorieri (1).] (2)

(1) Il presente articolo è abrogato dall'articolo 24 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

TITOLO VI

[VI. Delle riforme nell'amministrazione e delle mutazioni nel fine.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.54

Art. 54.

[Sono concentrate nella congregazione di carità le istituzioni elemosiniere.

Debbono pure essere amministrati dalla congregazione di carità i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentrazione.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.55

Art. 55.

[Nell'occasione del concentrazione preveduto nel precedente articolo, si procederà alla revisione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, nell'intento di coordinare l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine, preferibilmente all'uno o all'altro degli scopi seguenti, che più si avvicini all'indole dell'istituzione ed all'intenzione del fondatore:

a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicizia o in altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti;

b) soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata, per promuoverne l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad un'arte o mestiere;

c) sussidi per allattamento, naturale o artificiale;

d) sussidi all'infanzia ed all'adolescenza in generale, per incoraggiarne l'educazione morale e intellettuale, per aiutarne il miglioramento fisico, o per impedirne il fisico deperimento;

e) soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio;

f) sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro, quando ne sia manifesta la necessità, derivante da condizioni straordinarie o da temporanea malattia;

g) concorso alla fondazione ed all'incremento di istituzioni di previdenza o di tutela in favore dei poveri.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.56

Art. 56.

[Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitare il controllo e di procurare che riescano più efficaci la assistenza e la beneficenza, può essere concentrata nelle Congregazioni di carità qualsiasi istituzione di assistenza e di beneficenza esistente nel Comune, e particolarmente le istituzioni che non abbiano una rendita netta superiore a 20.000 lire, o che siano a beneficio degli abitanti di uno o più Comuni, i quali, riuniti insieme, abbiano meno di 10.000 abitanti, e quelle di cui sia venuta a mancare o per le quali non si possano costituire l'amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.

Se trattasi di istituzione a beneficio degli abitanti di più Comuni, il concentramento ha luogo nella Congregazione di carità del Comune nel quale l'istituto ha la sua sede principale.

Il concentramento è promosso dal Prefetto o dal sottoprefetto o dagli enti interessati, previo parere conforme della Giunta provinciale amministrativa e udito l'Ordinario diocesano qualora lo richiedano le tavole di fondazione o il carattere pio della istituzione (1).] (2)

(1) Il presente articolo è modificato dall'articolo 28 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e successivamente riunito con l'articolo 57 dall'articolo 6 della legge 17 giugno 1926, n. 1187.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.57

Art. 57.

[Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riesca più efficace la beneficenza, può essere concentrata nella congregazione di carità ogni altra istituzione di beneficenza esistente nel comune della quale non sia ordinato il concentramento a norma dell'articolo precedente (1).] (2)

(1) Il precedente articolo modificato dall'articolo 28 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 è stato successivamente riunito con il presente articolo dall'articolo 6 della legge 17 giugno 1926, n. 1187.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.58

Art. 58.

[Quando non avvenga il concentramento ordinato dai precedenti articoli 56 e 57, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono essere riunite per gruppi dipendenti da una o più amministrazioni, secondo l'affinità degli scopi rispettivi.

Il raggruppamento è promosso d'ufficio dal prefetto o dal sottoprefetto, il quale, tenuto conto delle speciali disposizioni delle tavole di fondazione, propone altresì, per gli enti raggruppandi, un regolamento organico, affidando, in base a questo, la gestione unica degli enti stessi ad un consiglio di amministrazione, incaricato di provvedere alla esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti.

Il raggruppamento ed il relativo regolamento organico sono approvati con decreto reale, contro il quale è ammesso, senza effetto sospensivo, il ricorso solo per quanto riguarda la classificazione per affinità di scopi. Le istituzioni che abbiano fini identici possono anche, con la stessa procedura, essere fuse in un solo ente (1).] (2)

(1) Ai sensi dell'articolo 29 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 gli originari articoli 58 e 59 sono sostituiti dal presente articolo.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.59

Art. 59.

[Non sono soggetti al concentramento nella congregazione di carità, ma possono essere riuniti in gruppi, a norma dell'art. 58:

a) gli istituti di beneficenza d'ogni specie pei bambini lattanti e pel baliatico, ed i brefotrofi;

b) gli asili ed altri istituti per l'infanzia;

c) gli istituti ospitalieri ed i manicomi fondati a beneficio di uno o più comuni che, insieme riuniti, abbiano non meno di 5000 abitanti;

d) gli istituti di beneficenza, con o senza convitto, per l'istruzione e l'educazione, in stato di sanità o d'infermità; e quelli destinati a fornire ricovero a nubili, vedove o persone incapaci per condizione sociale od età avanzata di procurarsi in tutto, o in parte, i mezzi di sussistenza;

e) i riformatori e le case di custodia o di correzione;

f) gli istituti di beneficenza d'ogni specie, mantenuti principalmente col mezzo di volontarie sottoscrizioni od oblazioni, o di altre entrate eventuali.

Tuttavia gli istituti che al giorno della pubblicazione della presente legge sono amministrati dalla congregazione di carità, continueranno ad essere amministrati dalla congregazione stessa; eccetto che le ragioni di convenienza amministrativa delle quali è parola nell'art. 57, esigano invece il distacco dalla congregazione di carità o il raggruppamento ai termini dell'art. 58 (1).] (2)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 29 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, a sua volta successivamente modificato dall'articolo 7 della legge 17 giugno 1926, n. 1187 che ha eliminato il riferimento al presente articolo.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.60

Art. 60.

[Possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati negli art. 54 e seguenti, quelle istituzioni, anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione.

Ma, ove trattisi di istituzioni elemosiniere, rimane fermo l'obbligo di procedere alla revisione degli statuti e dei regolamenti, secondo le norme stabilite nell'art. 55.

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.] (1)

Art.61

Art. 61.

[Le istituzioni pubbliche di beneficenza concentrate nella congregazione di carità (60/a), o riunite in gruppi a norma dei precedenti articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite in conformità dei rispettivi statuti, a vantaggio degli abitanti delle provincie, dei Comuni, o delle frazioni di Comune a beneficio dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti (1).] (2)

(1) Il presente articolo è modificato dall'articolo 30 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 che ha sostituito l'originario secondo comma con l'introduzione dei successivi articoli 61-a, 61-b, 61-c.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.61 bis

Art. 61-a.

[Più istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi scopi affini, possono riunirsi in consorzio, per erogare in comune la rispettiva beneficenza anche mediante la fondazione di istituti di ricovero, ovvero per avere personale stipendiato e locali in comune.

Possono partecipare al consorzio i comuni, le provincie e gli enti morali, quando siano a ciò autorizzati secondo le norme delle leggi alle quali sono soggetti.

I consorzi sono riconosciuti come enti morali.

Resta però integra la personalità giuridica dei singoli enti consorziati, i quali conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni e continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti.

La costituzione del consorzio dev'essere rispettivamente approvata, secondo che gli enti consorziati abbiano sede in una stessa Provincia o in Province diverse, dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, i quali, nei casi in cui ne ritengano la necessità, possono anche procedere d'ufficio a tale costituzione sentito preventivamente, in questi casi, il parere delle Giunte provinciali amministrative, investite della tutela sugli enti da consorzicare (1).

Contro il rifiuto del prefetto ad approvare il consorzio facoltativo, e contro il decreto che costituisce d'ufficio il consorzio, le istituzioni interessate possono ricorrere al Ministro dell'interno, che provvede definitivamente con proprio decreto.

I provvedimenti del Ministro circa la approvazione o la costituzione d'ufficio di consorzi fra istituti di provincie diverse, sono definitivi (2).] (3)

(1) Il presente comma è modificato dall'articolo 8 della legge 17 giugno 1926, n. 1187.

(2) Articolo introdotto in sostituzione del secondo comma dell'articolo 61 dall'articolo 30 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(3) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.61 ter

Art. 61-b.

[Nello statuto da approvarsi o stabilirsi, secondo i casi e secondo la competenza, dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, devono essere determinati: lo scopo e la durata del consorzio, la costituzione, il contributo di ciascun istituto consorziato e il funzionamento dell'amministrazione, il modo e la misura di partecipazione dei poveri di ciascun comune all'erogazione della beneficenza.

Le rappresentanze consorziali sono soggette, per quanto riguarda le loro funzioni e deliberazioni, la vigilanza e la tutela, alle stesse norme cui è soggetto l'istituto consorziato di classe più elevata.

La tutela sul consorzio e la giurisdizione contabile sono rispettivamente esercitate dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio di prefettura della provincia, e la vigilanza dal sottoprefetto del circondario ove ha sede l'amministrazione consorziale.

Il consorzio cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durata, o per esaurimento del fine che ne formava l'oggetto, o, se facoltativo, per consenso di tutti gli enti consorziati espresso mediante regolari deliberazioni delle rispettive amministrazioni.

Il consorzio facoltativo può altresì cessare in seguito a deliberazione di quegli enti consorziati, che rappresentino almeno i due terzi dei contributi, ovvero in seguito a deliberazione di uno degli enti consorziati, quando questi siano soltanto due, e in ogni caso con l'approvazione del Prefetto o del Ministro dell'interno, secondo che gli enti predetti abbiano sede in una stessa provincia o in provincie diverse.

Qualora ricorrano speciali motivi di convenienza, il consorzio può essere modificato nella sua composizione colle stesse forme prescritte per la costruzione ed approvazione, o mediante la separazione di enti riuniti, o con l'aggregazione di altri enti.

Il consorzio costituito d'ufficio non può estinguersi se non con le stesse forme stabilite per la costruzione di esso.

In caso di scioglimento, il patrimonio del consorzio viene ripartito fra gli enti consorziati, in proporzione del contributo dai medesimi corrisposto. Con analogo criterio di ripartizione è attribuita la quota patrimoniale all'ente che si separa dal consorzio (1).] (2)

(1) Articolo introdotto in sostituzione del secondo comma dell'articolo 61 dall'articolo 30 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.61 quater

Art. 61-c.

[Più istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza possono riunirsi in federazione, per il coordinamento e l'integrazione delle diverse forme della loro attività o per provvedere in comune ad acquisti o servizi non esclusa la gestione del patrimonio.

La federazione deve essere rispettivamente approvata e può anche, ove ne sia il caso, essere promossa, dal sottoprefetto, dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, secondo che gli istituti abbiano sede in uno stesso circondario o in diversi circondari della stessa Provincia o in Province diverse (1).

Il Prefetto o il Ministro, secondo che si tratti di istituti di una stessa Provincia o di Province diverse, possono anche costituire d'ufficio la federazione, previo parere delle giunte provinciali amministrative investite della tutela sugli istituti da federare (1).

All'autorità che approva o costituisce d'ufficio la federazione spetta altresì di approvarne lo statuto e il regolamento, nei quali debbono essere disciplinati gli scopi, la durata e il funzionamento della federazione medesima.

Le istituzioni federate conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni, le quali continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti.

Contro il rifiuto del sottoprefetto o del Prefetto ad approvare la federazione facoltativa, e contro il decreto che costituisce d'ufficio la federazione, è ammesso rispettivamente il ricorso al Prefetto o al Ministro dell'interno, che provvedono definitivamente.

I provvedimenti del Ministro, circa la approvazione e la costituzione d'ufficio di federazioni fra istituti di Province diverse, sono definitivi.

La federazione cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durata o per esaurimento dei fini che ne formavano l'oggetto, o se facoltativa, per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante regolari deliberazioni delle rispettive amministrazioni.

La federazione facoltativa può inoltre sciogliersi in seguito a deliberazione della maggioranza degli istituti interessati, o di uno di essi, se siano due soltanto, e in ogni caso con l'approvazione del sottoprefetto, del Prefetto competente o del Ministro dell'interno, secondo la distinzione fatta nel secondo comma del presente articolo.

La federazione costituita d'ufficio non può essere sciolta se non con decreto dell'autorità che ha proceduto alla costituzione di essa.

Per motivi di convenienza, la federazione può essere modificata analogamente a quanto dispone per i consorzi il terzo comma dell'articolo 61-b (2).] (3)

(1) Il presente comma è modificato dall'articolo 8 della legge 17 giugno 1926, n. 1187.

(2) Articolo introdotto in sostituzione del secondo comma dell'articolo 61 dall'articolo 30 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(3) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.62

Art. 62.

Le riforme degli statuti organici e delle amministrazioni, le fusioni e le mutazioni del fine delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere proposte:

a) dall'amministrazione interessata, o dalla Congregazione di carità o dal Consiglio comunale, se l'istituzione interessi un solo Comune;

b) dall'amministrazione, o da una delle Congregazioni di carità, o da uno dei Consigli comunali o provinciali interessati, se l'istituzione interessi due o più Comuni della stessa o di diverse Province;

c) dall'amministrazione, se si tratti di istituzione che estenda l'assistenza e la beneficenza al territorio dell'intero Stato. Nell'ipotesi di cui alla lettera a), assunta da uno dei corpi locali suindicati l'iniziativa della riforma, la relativa proposta deve essere comunicata per il parere agli altri corpi.

Nell'ipotesi di cui alla lettera b) è sufficiente promuovere, sulle proposte della amministrazione, il parere del Consiglio o dei Consigli provinciali interessati; sulle proposte delle Congregazioni di carità o dei Consigli comunali i pareri del Consiglio o dei Consigli provinciali e quello dell'amministrazione; sulle proposte del Consiglio o di uno dei Consigli provinciali, il parere degli altri Consigli provinciali quando ne sia il caso, e quello dell'amministrazione.

I pareri devono essere emessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta. Trascorso tale termine, le amministrazioni e i Consigli che sono invitati a pronunciarsi e non abbiano adottato alcuna deliberazione, sono senz'altro reputati assenzienti.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) non è necessario sentire sulla proposta dell'amministrazione il parere di altri corpi.

Le riforme predette possono anche esser promosse d'ufficio dal sottoprefetto, quando l'istituzione svolga la sua attività a vantaggio di Comuni di un solo circondario, e in ogni altro caso dal Prefetto della Provincia dove ha sede l'istituzione.

Il provvedimento è adottato con decreto reale, sentiti, per quanto riguarda le fusioni e le mutazioni del fine, i pareri della Giunta provinciale amministrativa competente a norma dell'art. 43 e del Consiglio di Stato (1).]

(2)

(1) Il presente articolo è stato dapprima modificato dall'articolo 1 del D.L.gs. 2 dicembre 1915, n. 1847 ulteriormente modificato dall'articolo 31 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 17 giugno 1926, n. 1187.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.63

Art. 63.

[Quando le amministrazioni interessate o la congregazione di carità, ovvero il consiglio comunale o il provinciale non prendano l'iniziativa delle proposte di riforma, o non si conformino alle prescrizioni concernenti la revisione degli statuti, in ordine agli articoli precedenti, ovvero la giunta provinciale amministrativa indugi ad emettere il suo parere, è dal prefetto fissato a ciascuno di questi corpi un termine da uno a tre mesi.

Trascorso inutilmente anche questo termine, in seguito a relazione del prefetto e sentito il consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.64

Art. 64.

Fatta eccezione per i sussidi dati per favorire l'educazione e l'istruzione, o l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, è vietato alla congregazione di carità accordare, sui fondi propri o delle istituzioni poste sotto la sua amministrazione, pensioni vitalizie od assegni continuativi o largizioni periodiche a persone non invalide.

[Ogni sussidio o soccorso, sotto qualunque forma prestatato, deve risultare da uno stato nominativo.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.65

Art. 65.

[Di ogni altra riforma negli organici o nella amministrazione, non compresa negli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60, spetta la iniziativa all'amministrazione, al consiglio comunale o al consiglio provinciale secondo le disposizioni dell'art. 62.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.66

Art. 66.

[Quando i consigli comunali o provinciali, o le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza trascurino di iniziare le riforme di cui all'articolo precedente, le proposte possono essere fatte dal prefetto.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.67

Art. 67.

[Anche sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti articoli, sarà provveduto con decreto reale, sentiti la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.68

Art. 68.

[Tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, formulate dalle amministrazioni e dai consigli di cui all'art. 62, debbono essere pubblicate a norma dell'articolo 34, e, quando interessino gli abitanti dell'intera Provincia o di più Comuni, inserite anche nel Foglio degli annunci legali della Provincia; ovvero nella Gazzetta Ufficiale del Regno, quando interessino più Province, o Comuni di Province diverse, o l'intera Nazione.

Le proposte formulate d'ufficio dal Prefetto o dal sottoprefetto a norma dello stesso art. 62, e le modificazioni che il Ministro dell'interno intende fare a quanto sia stato proposto dalle autorità locali, debbono essere comunicate all'amministrazione interessata e, per il periodo di un mese, pubblicate nell'albo pretorio del Comune e nei luoghi soliti per le affissioni, se interessino un solo Comune, o rese di pubblica ragione, nei modi indicati al comma precedente, negli altri casi, e debbono essere tenute, per lo stesso periodo, a disposizione di chiunque voglia esaminarle, nell'ufficio della Prefettura.

Su tutte le proposte, entro il termine di 30 giorni della pubblicazione od inserzione, le persone e gli enti interessati possono presentare le loro osservazioni od opposizioni al Prefetto o al Ministro dell'interno (1).]

(2)

(1) Il presente articolo sostituisce gli originari articoli 68 e 69 ai sensi dell'articolo 32 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, a sua volta modificato dall'articolo 10 della legge 17 giugno 1926, n. 1187.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.69

Art. 69.

[Le proposte che il prefetto formuli d'ufficio ai termini degli art. 63 e 66, e le modificazioni che il ministro intende fare a quanto fosse stato proposto dalle autorità locali, debbono, prima di essere sottoposte all'esame del consiglio di Stato per il suo parere, esser sempre comunicate all'amministrazione interessata e alle giunte provinciali amministrative, nonché ai sindaci e presidenti delle deputazioni provinciali interessate giusta l'art. 62.

Della comunicazione deve essere dato pubblico avviso nei modi stabiliti dal regolamento; e le proposte suddette debbono essere tenute nelle rispettive segreterie a disposizione di chiunque voglia osservarle, per un mese dalla data del ricevimento.

Entro tal termine gli individui od enti morali interessati possono presentare le loro osservazioni al Ministero dell'interno, il quale deve trasmetterle al consiglio di Stato a corredo della richiesta di parere (1).] (2)

(1) Il precedente articolo 68 sostituisce gli originari articoli 68 e 69 ai sensi dell'articolo 32 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, a sua volta modificato dall'articolo 10 della legge 17 giugno 1926, n. 1187.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.70

Art. 70.

[Le istituzioni contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro più non corrispondono ad un interesse della pubblica beneficenza, o che siano diventate superflue perchè siano al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione. La trasformazione deve essere fatta in modo che, allontanandosi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda a un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle province, nei comuni o nelle frazioni di essi, cui l'istituzione trasformata era destinata; osservate secondo i casi, le disposizioni degli art. 57, 58, 59, 60 e 61.

Quando siano trasformate in istituzioni elemosiniere, si osserveranno le norme stabilite nell'art. 55.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.71

Art. 71.

[Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli art. 62, 63, 68 e 69.

In caso di omissione o d'indugio a proporre o a deliberare, provvederà il prefetto ai termini dell'art. 63.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

TITOLO VII

[VII. Del domicilio di soccorso.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.72

Art. 72.

[Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte delle congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza ad comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalente è determinata dall'ordine numerico:

1° che abbia per più di cinque anni dimorato in un comune, senza notevoli interruzioni (1);

2° ovvero che sia nato nel comune, senza riguardo alla legittimità della nascita;

3° ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia, ai termini del codice civile, domicilio nel comune.

Il domicilio di soccorso una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con lo acquisto del domicilio di soccorso in comune diverso (2).] (3)

(1) Il termine di cinque anni è stato ridotto a due dall'articolo 6 del R.D.14 settembre 1931, n. 1175, così come modificato dall'articolo 5 della legge 26 aprile 1954, n. 251.

(2) Il presente articolo è abrogato dall'articolo 30 legge 8 novembre 2000, n. 328.

(3) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.73

Art. 73.

[I figli legittimi o riconosciuti, minori di quattordici anni, seguono il domicilio di soccorso dell'esercente la patria podestà.

Il domicilio di soccorso del maggiore di anni quattordici e quello della donna maritata sono determinati indipendentemente dal domicilio legale, o dal domicilio di soccorso dell'esercente la patria podestà, o del marito (1).] (2)

(1) Il presente articolo è sostituito dall'articolo 33 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.74

Art. 74.

[Non è considerato produrre interruzione della dimora in un comune il tempo trascorso altrove sotto le armi od in stabilimenti di cura; nè vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena o in case di correzione.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.75

Art. 75.

[Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i casi nei quali i comuni, le provincie ed altri istituti locali siano obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità.

Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono però salve le disposizioni dei particolari statuti che regolano in modo diverso il domicilio di soccorso.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.76

Art. 76.

[Le congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza, se dispongano dei mezzi necessari, non possono rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al comune, ai termini degli articoli precedenti.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.77

Art. 77.

[Per la cura degli stranieri gli ospitali hanno diritto al rimborso dal governo nazionale, il quale, per la rivalsa verso i governi esteri provvede secondo le convenzioni internazionali.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

TITOLO VIII

[VIII. Disposizioni generali.]

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.78

Art. 78.

[Le istituzioni contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche.

è fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro o per esplicita disposizione degli statuti, siano destinate a beneficio dei professanti un culto determinato.

Rimane però l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza.

L'amministratore di un'istituzione pubblica di beneficenza, il quale in violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini in tutto o in parte la assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, decade dall'ufficio ed è punito con una penalità pecuniaria da lire 50 a lire 500 (1).

L'impiegato od addetto in qualsiasi qualità ad una istituzione pubblica di beneficenza che commetta il fatto preveduto nel precedente capoverso, è sottoposto alla sospensione; e in caso di recidiva può essere dispensato dal servizio.] (2)

(1) Per la misura della penalità pecuniaria vedi l'articolo 114 della legge 24 novembre 1981, n. 328 e l'articolo 21 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.78 bis

Art. 78-a.

[Ogni ospedale, secondo la propria competenza nosologica e nei limiti dei mezzi disponibili, ha l'obbligo di provvedere, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nell'articolo seguente, all'assistenza e alla cura dei poveri affetti da malattie acute, dei feriti e delle donne nella imminenza del parto (74) ancorché si tratti di persone che secondo le relative norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto, salvo in questo caso il diritto al rimborso delle spese di degenza verso il Comune al quale la persona ricoverata appartenga per domicilio di soccorso o l'istituto mutualistico o assicurativo di diritto pubblico dal quale l'infermo risulti aver titolo all'assistenza (1).

Nel caso di deficienza di fondi in rapporto alla spesa necessaria per i ricoverati aventi titolo all'assistenza gratuita, il detto rimborso può essere richiesto ai comuni d'appartenenza anche per tali ricoverati, nei limiti dell'eccedenza della spesa risultante dal conto del precedente esercizio finanziario e, per ogni comune, in proporzione delle giornate di degenza consumate dai rispettivi infermi.

Restano salve in tutti i casi previsti nel presente articolo le speciali convenzioni fra gli ospedali e i comuni che sarebbero tenuti al rimborso della spesa (2).] (3)

(1) Il presente comma è modificato dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1954, n. 251.

(2) Il presente articolo è aggiunto dall'articolo 34 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(3) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.78 ter

Art. 78-b.

[L'ammissione in un ospedale, qualora non sia richiesta a pagamento, non può effettuarsi se dal richiedente non siano dimostrate la condizione di povertà e la necessità del ricovero, in dipendenza dell'impossibilità della cura o dell'assistenza ostetrica a domicilio, o negli ambulatori o dispensari.

In caso d'urgenza il ricovero deve essere provvisoriamente consentito, salvo all'amministrazione ospedaliera di accertare successivamente il concorso delle suindicate condizioni.

Qualora, però, si tratti di persona che, secondo le disposizioni statutarie dell'istituto, non abbia titolo all'assistenza gratuita, l'ammissione nell'ospedale deve essere, di regola, preceduta, sotto pena di decadere dal diritto al rimborso della relativa spesa, dall'ordinanza emessa ai termini dell'art. 79 della presente legge, dalla quale risulti accertata l'urgenza del ricovero. Solo quando l'urgenza sia tale da non consentire l'emissione dell'ordinanza prima del ricovero, questo può essere effettuato in via provvisoria in seguito a verbale d'ammissione, redatto da un apposito sanitario dell'ospedale, e da cui risulti la circostanza dell'eccezionale urgenza; ma anche in questo caso devesi, nei due giorni successivi, promuovere l'emissione dell'ordinanza.

Agli effetti del rimborso della relativa spesa, il ricovero deve essere notificato, in tutti i casi, entro cinque giorni dalla data dell'ammissione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comune del presunto domicilio di soccorso del ricoverato.

Quando, all'atto del ricovero, risulti che l'infermo ha titolo alla assistenza da parte di un istituto mutualistico od assicurativo di diritto pubblico dovrà anche procedersi alla notifica all'istituto competente, ai fini, nei modi e termini di cui al comma precedente.

Nel caso che l'istituto non faccia pervenire all'amministrazione ospedaliera motivata contestazione dell'onere della spedalità entro il termine di giorni 30 da quello di notifica del ricovero, tale onere si ritiene assunto dall'istituto stesso.

In caso di contestazione e ove la spedalità non venga in tutto o in parte assunta dall'istituto mutualistico o assicurativo, l'importo interno di essa o quello residuo sarà a carico del Comune di domicilio di soccorso, salvo rivalsa di quest'ultimo verso chi di ragione.

Nel caso che la spedalità venga posta - in qualunque momento - a carico di un istituto mutualistico o assicurativo, questo dovrà corrispondere agli ospedali anche il compenso fisso attribuito ai sanitari ospedalieri a norma dell'art. 82 del R.D. 30 settembre 1938, n. 163 (1).] (2)

(1) Il presente articolo è aggiunto dall'articolo 34 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.78 quater

Art. 78-c.

[L'amministrazione di ciascun ospedale deve annualmente determinare, con le norme stabilite dal regolamento, la retta giornaliera per l'assistenza e la cura dei poveri, con apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione del Prefetto (1).] (2)

(1) Il presente articolo è aggiunto dall'articolo 34 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.78 quinquies

Art. 78-d.

[I Comuni tenuti, in base alle disposizioni dell'art. 78-a, al rimborso di spese di spedalità , possono rivalersi, esclusivamente a tale scopo, nei limiti dei loro oneri o nel seguente ordine di precedenza:

1) sugli eventuali avanzi di gestione delle locali opere pie, aventi per fine la erogazione delle rendite per il mantenimento d'infermi in ospedali;

2) su di un terzo delle rendite destinate a sussidi di carattere indeterminato dalle Congregazioni di carità e dalle altre locali istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ferma restando la devoluzione di un altro terzo di tali rendite per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possono essere assistiti come esposti, a norma di legge, e sempre che le dette istituzioni non debbano rimborsare al Tesoro spese per mantenimento d'indigenti inabili al lavoro ricoverati d'autorità, per il ricupero delle quali non sia sufficiente l'altro terzo disponibile. In questo caso il ricupero delle spese dovute all'erario ha la precedenza, rimanendo a favore dei Comuni l'eventuale differenza.

È fatta salva l'azione di rivalsa da parte dei Comuni e degli ospedali, che non abbiano potuto ottenere da questi il rimborso di cui ai precedenti articoli, verso i ricoverati che, dagli accertamenti eseguiti risultino non trovarsi in condizioni di povertà.

Nulla è innovato alla speciale legislazione vigente per l'Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma (1).] (2)

(1) Il presente articolo è aggiunto dall'articolo 34 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.79

Art. 79.

[Quando gli ospedali od altri istituti aventi in tutto od in parte per fine il ricovero o la cura di malati o feriti, ricusino di prestare soccorsi richiesti d'urgenza, le parti interessate o l'ufficiale sanitario potranno rivolgersi al sindaco. Questi, verificata l'urgenza, assunte sommarie informazioni sopra le cause del rifiuto, darà per iscritto i provvedimenti che giudichi opportuni, e che saranno immediatamente eseguiti con riserva di ogni provvedimento definitivo, e di ogni altra ragione alle parti interessate.

Eguale facoltà può esercitare l'autorità politica, direttamente o in seguito a reclamo contro i provvedimenti del sindaco o contro il suo rifiuto di provvedere.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche al caso in cui gli ospedali, ospizi, od altri istituti di ricovero ricusino di accogliere una donna che sia priva di abitazione e nell'imminenza del parto.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.80

Art. 80.

[Le controversie fra Province, Comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, Consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di ospedalità, di soccorso e di assistenza rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge o di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del R.D. 19 novembre 1889, n. 6535 , sono decise in via amministrativa dal Prefetto della Provincia in cui ha sede l'istituzione che ha effettuato il ricovero su parere conforme di una Commissione composta dal consigliere di prefettura incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie, dal medico provinciale e dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

La decisione del Prefetto è definitiva. Contro di essa è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità (1).

Nelle controversie di cui alla lettera a la giunta provinciale amministrativa si pronuncia con la composizione indicata nell'art. 13 del testo unico delle leggi sulle attribuzioni giurisdizionali della giunta provinciale amministrativa approvato con Regio Decreto 17 agosto 1907, n. 639, e con la procedura prescritta nell'art. 125 del regolamento amministrativo per l'esecuzione della presente legge (2).] (3)

(1) Il presente comma è modificato dall'articolo 36 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1 del D.L.gs. 2 dicembre 1915, n. 1847.

(3) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.81

Art. 81.

[Contro i provvedimenti definitivi emanati dal governo, le rappresentanze degli istituti pubblici di beneficenza, o i componenti di esse, quando siano disciolte, o coloro che, mediante contribuzioni volontarie, concorrono a mantenerle, o chiunque altro vi abbia interesse, ove non abbiano presentato ricorso al Re in sede amministrativa, possono produrre ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell'articolo 24 della legge del 2 giugno 1889.

Con deliberazione presa dalla maggioranza dei suoi componenti, possono pure produrre ricorso, a norma e per gli effetti di che nella prima parte di questo articolo il consiglio provinciale per gli istituti di beneficenza concernenti l'intera provincia, o più del terzo dei comuni che la compongono, ed il consiglio comunale per gli istituti a beneficio degli abitanti del comune o di una parte di esso.

Ove trattisi di provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti, il ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato può estendersi anche al merito, a mente dell'art. 25 della detta legge.

Il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato la trasformazione o la fusione degli istituti ha effetto sospensivo; ma i termini per la produzione e la discussione del ricorso sono ridotti alla metà (1).] (2)

(1) Il presente comma è sostituito dall'articolo 39 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.82

Art. 82.

[Salve le disposizioni dell'allegato E , alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, e delle altre leggi che regolino la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga, anche ai termini del capo VII della

presente legge, alla provincia, al comune o alla frazione di esso, a cui la beneficenza si estende, può esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o dei poveri a cui beneficio è destinata:

a) insieme con i rappresentanti la istituzione o in loro luogo e vece, per far valere contro i terzi i diritti spettanti all'istituzione o ai poveri;

b) contro i rappresentanti e amministratori della istituzione, per far valere gli stessi diritti limitatamente però agli oggetti seguenti:

1° Per far dichiarare la nullità della nomina o la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi;

2° Per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi, e per conseguirne l'adempimento; purché tali obbligazioni siano state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei provvedimenti di cui agli articoli 29 e 30;

3° Per la costituzione di parte civile in giudizio penale, e per il conseguimento delle indennità di ragione.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.83

Art. 83.

[L'azione popolare deve, qualunque sia il giudice competente, esser fatta valere col ministero di procuratore, ed essere sempre spiegata in contraddittorio del prefetto e della legittima rappresentanza dell'ente a cui si riferisca, e non può essere introdotta se non per le materie che abbiano fatto oggetto di ricorso notificato al prefetto 30 giorni innanzi.

L'introduzione dell'azione deve essere preceduta da un deposito di 100 lire, che l'autorità giudiziaria può ordinare sia portato fino a 500, sotto pena di perenzione della lite.

Tale deposito nel caso di totale rigetto della domanda è devoluto all'ente, ma col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle spese giudiziali.

L'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito.

Non sono necessari nè il ricorso nè il deposito per le materie di cui al n. 1, e basta il solo deposito per le materie di cui al n. 3 della lettera b dell'articolo precedente.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.84

Art. 84.

[Il notaio, col cui intervento si aprano o si depositino testamenti, ne' quali in modo diretto od indiretto si fondino istituti aventi carattere di pubblica beneficenza, o si contengano disposizioni concernenti le fondazioni di cui alla lettera b dell'art. 2 della presente legge, o col cui intervento si stipolino atti tra vivi, concernenti simili fondazioni e disposizioni, è obbligato, nei 30 giorni dall'apertura o stipulazione, a farne denuncia al sindaco.

Il contravventore è punito con penalità pecuniaria da 10 a 50 lire (1).

Il sindaco deve trasmettere alla congregazione di carità la copia della ricevuta denuncia.

Gli uffici del registro debbono, di volta in volta che ne vengano a notizia, trasmettere all'intendente di finanza un elenco delle liberalità di cui sopra.

L'intendente ne deve dare ogni mese comunicazione al prefetto.

La congregazione di carità appena abbia ricevuto la denuncia delle donazioni o dei lasciti aventi per scopo la pubblica beneficenza, deve fare gli atti conservatori occorrenti e promuovere, ove ne sia il caso, il riconoscimento legale dell'ente.] (2)

(1) Per la misura della penalità pecuniaria vedi l'articolo 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.85

Art. 85.

[Salve le pene stabilite dal codice penale contro i pubblici ufficiali per violazione dei doveri d'ufficio, e salve le pene stabilite dal codice stesso contro chiunque altro per fatti costituenti reato, è punito con multa dalle 100 alle 1000 lire:

a) chiunque, con l'intenzione di eludere la presente legge commetta atti o rilasci dichiarazioni dirette a dissimulare l'esistenza o il carattere d'istituzioni di beneficenza, o delle istituzioni contemplate negli art. 90 e 91 della presente legge; ovvero dissimuli la esistenza dei loro beni, titoli e diritti;

b) chiunque, con la intenzione medesima, dia ad una pubblica autorità o alle amministrazioni delle istituzioni di pubblica beneficenza informazioni false o incomplete, ovvero ricusi la consegna di documenti, registri, libri o carte da lui possedute, ma che siano di pertinenza di alcuna delle istituzioni sopra indicate, o, in generale, di pubblica pertinenza.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.86

Art. 86.

[Coloro che ai termini degli articoli 17, 78 e 85 della presente legge siano incorsi nella decadenza dall'ufficio, non potranno per il termine di tre anni esser nominati amministratori di istituzioni di pubblica beneficenza.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.87

Art. 87.

[Le disposizioni del capo VI della presente legge sono applicabili anche alle opere pie e legati di beneficenza amministrati dal demanio, o dal fondo pel culto come possessori di beni provenienti dalle sopresse corporazioni religiose o da enti ecclesiastici soppressi, sia che le corporazioni e gli enti soppressi fossero eredi di pii fondatori, ovvero soltanto di fidecommissari fiduciari.

Sono pure applicabili alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dagli economati generali dei benefici vacanti.

All'esecuzione delle disposizioni medesime provvede il ministro dell'interno a norma dell'art. 67 di concerto col ministro competente, sentiti i consigli comunali e provinciali, secondo le disposizioni dell'articolo 62, la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.88

Art. 88.

[L'applicazione delle penalità sancite negli articoli 13, 17, 78, 84 e 89 della presente legge è di competenza del tribunale civile, in camera di consiglio, ad istanza del pubblico ministero.

Sul ricorso del condannato o del pubblico ministero provvede la sezione civile della corte d'appello in camera di consiglio.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

TITOLO IX

[IX. Disposizioni finali e transitorie.]

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.89

Art. 89.

[Gli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di beneficenza soggette a concentrazione o a raggruppamento ai termini del capo VI della presente legge e di quelle prevedute nei seguenti articoli 90 e 93, debbono farne la denuncia alla congregazione di carità nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Il contravventore a questa disposizione soggiace ad una penalità pecuniaria da 50 a 100 lire (1).

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle istituzioni di beneficenza ed ai lasciti, legati od opere pie di culto amministrati dal demanio, dal fondo pel culto o dagli economati generali dei benefici vacanti, nei quali dovrà provvedersi d'ufficio entro un anno, dalla pubblicazione della legge.] (2)

(1) Per la misura della penalità pecuniaria vedi l'articolo 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.90

Art. 90.

[Sono soggetti a trasformazione a norma dell'art. 70:

1. Le doti per monacazione, fermi gli effetti delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose o di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le doti di monacazione che erano a carico del patrimonio delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici soppressi;

2. Le fondazioni per i carcerati e condannati, le quali dovranno essere convertite in fondazioni di patronato per i liberati dal carcere, salvo quanto sia destinato a beneficio delle famiglie dei condannati e carcerati;

3. Gli ospizi dei catecumeni, in quanto abbiano conservato l'originaria destinazione.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.91

Art. 91.

[Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza, e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite nell'art. 70:

1. I conservatorii che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale;
2. Le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti per i quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70;
3. Le opere pie di culto, lasciti e legati di culto; esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici conservati, al demanio, al fondo per il culto, ai patroni, o agli economati generali dei benefici vacanti.

In quanto gli istituti di cui al n. 2, provvedano al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto o degni di esser conservati, cotesti loro fini saranno mantenuti, e continueranno a provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto.

Per l'erogazione delle altre rendite degli istituti di cui al n. 2, dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 55 della presente legge, fermo stante il disposto dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.92

Art. 92.

[La dichiarazione di applicabilità dell'art. 70 alle istituzioni di cui ai nn. 1, 2, 3 dell'art. 90 è fatta per decreto ministeriale, che affiderà pure la temporanea gestione del patrimonio, con obbligo di accumularne le rendite, alla congregazione di carità locale; ed ove siano interessati più comuni o l'intera provincia, alla congregazione di carità del luogo nel quale attualmente l'istituzione ha sede.

Di volta in volta che siffatti decreti verranno emanati, le congregazioni di carità, i comuni o la provincia, secondo le distinzioni dell'art. 62, debbono essere invitati a dare il loro parere intorno alla destinazione della beneficenza, a norma di quanto è stabilito nell'art. 70.

Per le istituzioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 91, il prefetto invita le rappresentanze locali indicate nel precedente capoverso ad esprimere, entro un termine da assegnarsi nei limiti fissati dall'art. 63, il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 70 alle varie istituzioni che dovrà designare, ed intorno alla eventuale destinazione della beneficenza, secondo le norme stabilite nell'ultimo capoverso del precedente articolo (1).

Il provvedimento definitivo è emanato con decreto reale, sentito il consiglio di Stato; e contro di esso può proporsi il ricorso, anche per il merito, al consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con effetto sospensivo, a termini dell'art. 81 (2).] (3)

(1) Il presente comma è soppresso dall'articolo 41 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) Il presente articolo è stato modificato dapprima dall'articolo 1 del D.L.gs. 2 dicembre 1915, n. 1847 e successivamente dall'articolo 41 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(3) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.93

Art. 93.

[E' fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti:

1. Delle opere pie dotali e delle altre istituzioni di beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti;
2. Dei monti frumentari e granatici e delle istituzioni, nelle quali, dopo il 1862, siano stati i detti monti trasformati.

Il prefetto inviterà le congregazioni di carità, i comuni o la provincia secondo le distinzioni dell'art. 62, a dare entro tre mesi il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 70, all'eventuale destinazione della beneficenza, ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli statuti.

Trascorso il detto termine, si provvederà con decreto reale, il quale, quando si debba procedere alla trasformazione, deve essere preceduto dai pareri della giunta provinciale amministrativa e dal consiglio di Stato

Per gli enti di cui al n. 2 del precedente articolo il Ministero dell'interno deve provvedere di concerto con quello di agricoltura industria e commercio.

Il provvedimento definitivo di trasformazione o di riforma degli statuti è impugnabile a norma dell'art. 81 (1).]

(2)

(1) Il presente articolo è modificato dall'articolo 41 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.94

Art. 94.

[E' pure obbligatoria la revisione degli statuti o regolamenti delle istituzioni fondate a beneficio di appartenenti a provincie o comuni diversi dal comune ove ha sede la istituzione, e debbono osservarsi le seguenti norme:

a) Se per lo scarso numero delle persone che possono trarne vantaggio, o per qualsivoglia altra ragione il fine sia venuto a mancare, la istituzione sarà, con le norme dell'art. 70, trasformata a beneficio delle popolazioni al vantaggio delle quali era destinata;

b) così per il caso che l'istituzione venga riformata soltanto negli statuti, come per il caso che la istituzione subisca mutamenti anche nel fine, dovrà mantenersi una amministrazione speciale, quando più provincie o un notevole numero di comuni siano interessati nella istituzione;

c) operata che sia ai termini della presente legge la trasformazione dei lasciti, legati ed opere pie di culto gravanti la istituzione, i fondi corrispondenti saranno riuniti al patrimonio della beneficenza a vantaggio degli appartenenti alle provincie e comuni a beneficio dei quali l'istituzione era destinata.

L'applicazione delle disposizioni del presente articolo ha luogo nei termini, nei modi e per gli effetti preveduti nell'articolo precedente.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.95

Art. 95.

[Le istituzioni pubbliche di beneficenza mancanti di statuto, di regolamento interno di amministrazione, dell'inventario o degli altri atti obbligatori, devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge nel termine di un anno.]

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.96

Art. 96.

[Le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere, entro un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge, a norma dei titoli o delle leggi vigenti, alla affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura dalle quali fossero gravate con obbligazione civile debitamente accertata. La giunta amministrativa è autorizzata a concedere proroghe del termine suddetto nei casi di riconosciuta convenienza.

Gli atti di affrancazione sono esenti da tasse di bollo e di registro.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.97

Art. 97.

[Nelle provincie dove per legge o consuetudine sussista l'obbligo di rimborsare agli spedali la spesa dei rispettivi malati poveri, continua provvisoriamente tale obbligo, ma debbono applicarsi le norme di cui al capo VII della presente legge per determinare la pertinenza di un malato ad un comune.

Nei tre anni dall'entrata in esecuzione della presente legge, il governo del Re presenterà al Parlamento una relazione sul servizio degli spedali e sulle spese di spedalità, e proporrà i provvedimenti legislativi che crederà opportuni.

Frattanto gli istituti ai quali ai termini dell'art. 79 sia stato imposto di accogliere malati, feriti o donne nell'imminenza del parto, avranno diritto al rimborso delle spese verso il comune cui la persona ricoverata appartiene; salve le rivalse di questo verso la locale congregazione di carità od altri istituti che siano tenuti a rilevare il comune; e salve sempre le speciali disposizioni statutarie degli istituti ricoveranti, o le speciali convenzioni che escludano il diritto al rimborso (1).] (2)

Il presente comma è abrogato dall'articolo 34 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.98

Art. 98.

[Nelle città che sono sedi di facoltà medico-chirurgiche, gli ospedali sono tenuti a fornire il locale ed a lasciare a disposizione i malati ed i cadaveri occorrenti per i diversi insegnamenti.

E' dovuta agli ospedali un'indennità equivalente alla differenza fra le spese che essi incontrerebbero se non dovessero provvedere al servizio per gli insegnamenti, e le maggiori spese cagionate da tale servizio.

In caso di disaccordo così circa l'estensione dell'obbligo degli ospedali, come circa la indennità, decideranno tre arbitri. Uno degli arbitri deve essere nominato dal rappresentante l'università o istituto di studi superiori; l'altro, dall'amministrazione dell'ospedale ed il terzo dai due arbitri di comune accordo. Ove l'accordo non avvenga, il presidente della corte di appello, a richiesta della parte più diligente, nomina il terzo arbitro.

Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori, e la loro sentenza sarà inappellabile, osservate le forme e per gli effetti preveduti dal codice di procedura civile.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.99

Art. 99.

[Entro il termine di cui nell'art. 97, il governo del Re proporrà al Parlamento gli opportuni provvedimenti circa i ratizzi che furono imposti alle opere pie delle provincie meridionali per sussidi agli stabilimenti d'interesse provinciale, circondariale e consortile, o per provvedere alle pensioni degli impiegati dei cessati consigli degli ospizi.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.100

Art. 100.

[Con l'anno 1893 cesseranno in Sicilia gli effetti del decreto dittatoriale del 9 giugno 1860 e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, in quanto concernano i lasciti esclusivamente destinati alla pubblica beneficenza.

Il tesoro dello Stato conserva integro il diritto di ricuperare il suo credito arretrato, dipendente dalle somme anticipate sino al 31 dicembre 1893, verso tutti indistintamente gli istituti pii che in virtù del suenunciato decreto e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, sono tenuti all'obbligo del versamento.

Le disposizioni contenute nella prima parte del presente articolo non avranno effetto per quegli istituti i quali entro il 1893 non abbiano soddisfatto il debito arretrato a cui si riferisce il comma precedente.

Per detti istituti il termine dello svincolo decorrerà dall'anno in cui avranno estinto il loro debito.

Sono condonati i crediti del tesoro dipendenti da interessi sulle somme anticipate e da anticipare in favore dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, non che gli altri crediti dipendenti da spese di amministrazione sostenute o da sostenere per la relativa azienda; restando derogato per tal parte a ciò che dispone l'anzidetta legge del 2 aprile 1865.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.101

Art. 101.

[I buoni a favore dei danneggiati di cui è parola nel Regio decreto del 21 agosto 1862, n. 853, saranno ammortizzati in 90 anni, in parti eguali, a cominciare dal 1895, con acquisti al corso, se al disotto della pari, o mediante estrazione a sorte.

Ai buoni medesimi sono estese le disposizioni della legge dell'8 marzo 1874, n. 1834, per la conversione dei debiti pubblici redimibili dello Stato; purchè però l'importo della rendita 5 per cento da darsi in cambio non superi il 90 per cento di quella dei buoni da ritirarsi.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.102

Art. 102.

[Ogni anno il ministro dell'interno deve presentare al Senato ed alla Camera dei deputati una relazione intorno ai provvedimenti di concentrazione, raggruppamento e trasformazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e di revisione dei relativi statuti e regolamenti emanati nell'anno precedente.

Deve pure presentare un elenco delle amministrazioni disciolte, coll'indicazione dei motivi che avranno determinato lo scioglimento.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.103

Art. 103.

[E' derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.

Le private disposizioni e convenzioni le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni di beneficenza la tutela o la vigilanza autorizzate od imposte dalla presente legge e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza o la reversibilità, saranno considerate come non apposte e non avranno alcun effetto.

Questa disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di nullità, rescissione, decadenza o reversibilità dirette ad impedire le riforme amministrative, la mutazione del fine ed i raggruppamenti preveduti nel capo VI della presente legge.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.

Art.104

Art. 104.

[Ferma stante la disposizione dell'art. 89, la presente legge andrà in vigore nei termini che saranno stabiliti per mezzo di decreti reali, ma dovrà entrare totalmente in vigore nei sei mesi dalla sua promulgazione.

Entro lo stesso termine saranno pubblicati con decreto reale le disposizioni transitorie, il regolamento per l'esecuzione della presente legge ed un regolamento di contabilità generale per le istituzioni ad essa soggette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.] (1)

(1) Legge abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, vedi l'articolo 21, dello stesso decreto legislativo.